



Città di Susa

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLE SALE

DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE

DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

ED ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. --- del ----

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE.....	3
Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	4
Art. 5 ORARIO DI CELEBRAZIONE	4
Art. 6 TARIFFE.....	4
Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO.....	5
Art. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 9 SERVIZI NON EROGATI	6
Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI	6

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili di cui agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile, ed alla costituzione delle unioni civili di cui alla Legge n.76 del 20/05/2016.
2. Il matrimonio con rito civile e l'unione civile sono un istituto obbligatorio a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la celebrazione.

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 106 del Codice Civile secondo cui "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'ufficiale dello Stato Civile".
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma 3 del D.P.R. n. 396/2000.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio di rito civile o l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. n. 396/2000. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrare il matrimonio con rito civile o l'unione civile va inoltrata almeno 30 giorni prima della data desiderata, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Nel caso in cui venissero presentate più richieste per la medesima data, verrà seguito l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. Per il matrimonio di rito civile o l'unione civile celebrati su delega di altro Comune, i contraenti dovranno produrre, con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a. Delega del Comune di residenza;
 - b. Fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c. Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - d. Indicazione del regime patrimoniale (solo per i matrimoni con rito civile) su apposito modello predisposto dall'Ufficio.

Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio di rito civile o l'unione civile può essere celebrato nelle sale di seguito indicate, individuate come "Casa Comunale":
 - a. Ufficio del Sindaco e Sala del Consiglio comunale all'interno del Palazzo comunale sito in Via Palazzo di Città 39, I piano;
 - b. "Sala Adelaide" del Castello della Contessa Adelaide sita in Via al Castello 14, piano terra (sala convegni, mostre e conferenze) riservata ai richiedenti per il tempo della celebrazione.
2. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli individuati come "Casa comunale" nel rispetto della normativa vigente.
3. In aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del Codice Civile, la celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili può avvenire anche nei contigui spazi esterni che ne costituiscano una pertinenza funzionale.

Art. 5 ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni con rito civile e le unioni civili vengono celebrati, di massima, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile dal lunedì al venerdì e, previa verifica della disponibilità del soggetto celebrante e dei locali, il sabato o la domenica.
2. Di norma non si possono celebrare matrimoni con rito civile e costituire unioni civili durante le seguenti festività e ricorrenze, civili e religiose:
 - 1 e 6 Gennaio;
 - La domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - 25 Aprile;
 - 1 Maggio;
 - 2 Giugno;
 - 2 Agosto (festa patronale della Madonna del Rocciamelone);
 - 15 Agosto;
 - 1 Novembre;
 - 8, 25 e 26 Dicembre.

Art. 6 TARIFFE

1. Per l'utilizzo delle sale vengono stabilite delle tariffe che tengono conto delle spese di istruttoria e di gestione dei locali. Sono richiesti infatti interventi preventivi e successivi al fine di rendere gli ambienti accoglienti e dignitosi che determinano spese a carico dell'Amministrazione comunale (personale, pulizie, consumi energetici ecc.).

2. Le tariffe istituite a parziale ristoro delle spese connesse all'utilizzo delle sale all'uopo adibite, prevedono una differenziazione tra residenti e non residenti e tra Ufficio del Sindaco/sede del Consiglio comunale e Sala Adelaide presso il Castello della Contessa Adelaide, secondo quanto previsto dal seguente prospetto:

SALA UTILIZZATA	RESIDENTI	NON RESIDENTI
Ufficio del Sindaco/sede del Consiglio comunale all'interno del Palazzo comunale	Gratuito	150 euro
"Sala Adelaide" all'interno del Castello della Contessa Adelaide	300 euro	500 euro

3. La tariffa prevista per i residenti potrà applicarsi quando almeno uno dei contraenti sia residente nel territorio comunale.
4. Il versamento della tariffa prevista dovrà essere effettuato a favore della Città di Susa, almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio civile o unione civile.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato, provvede periodicamente all'aggiornamento delle tariffe e può individuare eventuali ulteriori fattispecie tariffarie laddove emergano nuove esigenze.

Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. Alla coppia è consentito di arricchire con piccoli oggetti e addobbi, a propria cura e spese, il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo con l'Ufficio dello Stato Civile. Al termine della cerimonia è obbligo dei richiedenti provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.
2. Sono autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno delle sale o nelle aree esterne di pertinenza.
3. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia.
4. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la celebrazione.

Art. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio competente all'organizzazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile che si coordinerà con gli altri Uffici Comunali.
2. Una volta presentata la domanda di celebrazione secondo le modalità e nei termini indicati dall'art. 3 del presente regolamento, l'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare l'accoglimento o l'eventuale diniego motivato entro 10 giorni.

3. Di norma potrà essere celebrato un solo rito civile al giorno salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio di Stato Civile.
4. La visita delle sale e dei luoghi potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.

Art. 9 SERVIZI NON EROGATI

1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
2. Non saranno soggetti a conguaglio tariffario i matrimoni con rito civile e le unioni civili per i quali sia già stata presentata domanda di utilizzo delle sale, alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 9 di questo regolamento trova applicazione l'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione il Codice Civile, il D. Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 396/2000.